



COMUNE DI AMARONI

- Provincia di Catanzaro -



ORDINANZA N° 3 DEL 7.4.2016

OGGETTO: SOSPENSIONE EROGAZIONE ACQUA POTABILE ACQUEDOTTO "ROCCHIA".

IL SINDACO

PREMESSO che le sorgenti di acqua potabile denominate Rocchia. Limbo 1 e Limbo 2, dell'acquedotto "Rocchia" necessitano di urgenti lavori di manutenzione;
-che per l'esecuzione di tali lavori, programmati per la giornata di lunedì 11.4.2016, necessita disporre che le sorgenti ed il pozzetto di accumulo di che trattasi siano vuoti e perfettamente prosciugati;

CONSIDERATA la necessità, pertanto, di dover disporre la sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile in alcune località servite dall'acquedotto Rocchia (Carbonara, Monaci, San Luca, Scianni, Brindisi, Colaianni);

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236 ;

VISTO il D.lgs. 2 febbraio 2001 n. 31 ;

VISTO il D.lgs. 11 maggio 1999 n. 152 e successive modificazioni ;

VISTI gli artt. 50 e 54 D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

ORDINA

LA SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DELL'ACQUA POTABILE PROVENIENTE DALL'ACQUEDOTTO "ROCCHIA" , A SERVIZIO DELLE LOCALITA' CARBONARA, MONACI, SAN LUCA, SCIANNI, BRINDISI E COLAIANNI, DALLE ORE 21,00 DEL 10.4.2016 E SINO ALLE ORE 12,00 DEL 12,04.2016, OVVERO SINO A CONCLUSIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DI CHE TRATTASI;

RENDE NOTO

Ed ordina inoltre che per la durata di 24,00 ore successive alla ripresa dell'erogazione, e quindi sino alle ore 12,00 del 13.4.2016, l'uso dell'acqua di che trattasi dovrà essere limitata a soli scopi igienico-sanitari e non per uso potabile.

Si avverte che l'inottemperanza agli obblighi di cui al D.Lgs. 152/06 sopra richiamato comporta l'applicazione di sanzioni amministrative e/o penali.

La presente Ordinanza, ai fini della sua massima diffusione presso tutti gli interessati, sarà pubblicata on-line sul sito istituzionale del Comune, all'Albo Pretorio di questo Comune, nelle bacheche dislocate sul territorio comunale e nelle località servite dall'acquedotto "Rocchia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro nel termine di 60 giorni dalla notificazione (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034) , oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

Amaroni , 07.04.2016

